

*Sulla mancata approvazione della mozione sulle quote di genere
nel corso del congresso di Area Democratica per la Giustizia*

Fabrizio Filice

Nel corso del secondo congresso nazionale di *Area Democratica per la Giustizia*, tenutosi a Roma dal 7 al 9 giugno scorso, è stata discussa una mozione in tema di rappresentanza di genere nata dalla precedente assemblea di Napoli, nella quale alcune colleghe avevano proposto nuovamente un focus sulla questione a seguito di recenti vicende indicative della sua, perdurante, attualità: in particolare il rinnovo dei componenti di *Area* della Giunta Esecutiva Centrale della Associazione Nazionali Magistrati (di seguito ANM) e la presenza di una sola donna tra i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura eletti da *Area*.

La mozione chiedeva di modificare l'articolo 3, comma 3, della *Carta dei valori*, dedicato alle “*Pari dignità delle funzioni e pari opportunità*”, sostituendo al testo vigente “*Promuoviamo la presenza paritaria di genere in tutti gli organismi rappresentativi e decisionali*” il seguente: “*Promuoviamo e assicuriamo la presenza paritaria di genere in tutti gli organismi rappresentativi e decisionali*”.

Il passaggio richiesto, in sostanza, era dalla quota di tendenza alla quota di risultato: passaggio, del resto, già maturato nel sistema elettorale dell'ANM mediante gli articoli 25 e 29 dello Statuto: i quali prevedono, da un lato, che nella composizione di ogni lista deve, a pena di inammissibilità, essere garantita la presenza paritaria di genere, ossia il 50% per ciascun genere, ed in caso di numero dispari di candidature una differenza di candidature tra i due generi uguale a uno; e, dall'altro lato, che nell'ambito di ciascuna lista i seggi sono assegnati ai candidati che abbiano riportato il maggior numero di suffragi (voti di lista più voti di preferenza), con il correttivo per il quale vengono comunque considerati eletti nella misura del 30%, fino al completamento degli eletti di ogni lista, i candidati di ciascun genere che abbiano conseguito il maggior numero di suffragi: il che assicura una quota di rappresentanza di genere almeno del 30%.

La modifica della *Carta dei valori* di *Area*, quindi, non costituiva altro che un adeguamento – già imposto, ormai, dallo Statuto dell'ANM per la relativa composizione – a una linea di tendenza che proprio il

gruppo, in quanto portatore di valori progressisti anche sull'argomento fondamentale della parità di genere, ha nella propria genesi e nella propria cultura di riferimento; adeguamento peraltro reso necessario anche da un'imprescindibile coerenza complessiva, giacché non avrebbe senso assicurare la quota di risultato nelle liste di un gruppo che vengono presentate per le elezioni dell'ANM e andare invece in controtendenza negli organismi rappresentativi e decisionali di quello stesso gruppo.

Nonostante queste lineari considerazioni, la mozione è stata oggetto di un vivace dibattito che ha avuto come esito la non approvazione.

Ascoltando gli interventi contrari che alla fine hanno prevalso (e che sono tutti riascoltabili sul sito di *Radio Radicale*) si comprende chiaramente che la vera ragione della mancata approvazione della mozione risiede, più che nell'essenza della modifica richiesta, nelle motivazioni che vi sono state poste alla base e che sono state correttamente espresse dalle promotrici, nella parte motivazionale ed esplicativa del testo.

A infastidire, in particolare, è stato il passaggio che segue, oggetto di ripetuti attacchi nel corso del dibattito:

*“Alle donne non spetta mendicare né usurpare un posticino nella società pensata ed organizzata al maschile, ma occorre **valorizzare il pensiero femminile**, e partendo da lì costruire un progetto diverso di società e di cultura, anche giuridica” perché il genere umano non è uno, ma sono due, e di conseguenza il modo di organizzare la società e di pensare la vita ed i rapporti, il mondo, la scala dei valori, richiede il diritto a partecipare ad una società non solo pensata ed organizzata al maschile, necessariamente adeguandosi ai suoi tempi e modi, ma **una società organizzata in modi e tempi che preveda la cura, le relazioni umane, la sfera affettiva ...”**.*

Alcuni interventi hanno rivendicato con tono acceso, quasi appassionato, il rifiuto di questi presupposti concettuali: il rifiuto che esista un pensiero giuridico femminile e il rifiuto che tale pensiero sia, ammesso che esista, esclusivo titolare di valori come la cura per le relazioni umane, che sarebbero invece universali e altrettanto rivendicabili dalla cultura giuridica maschile.

Ecco, Il senso di quest'intervento non è tanto quello di dolersi o di polemizzare per il risultato della mancata approvazione della mozione: risultato che esprime una chiara opzione politica, notoriamente trasversale a contesti culturali anche profondamente diversi tra loro, della quale non si può, almeno in questa sede, che prendere atto.

Il senso è piuttosto quello di chiarire che ragioni come quelle espresse contro la mozione - in particolare per ciò che riguarda il rifiuto, affermato proprio come una negazione di esistenza, del pensiero filosofico

e giuridico femminile e della sua maggiore inclinazione, rispetto a quello maschile, alla dimensione della cura e della connessione empatica – possono ‘vivere’ appunto solo sul piano della presa di posizione politica; ma non possono essere presentate come verità scientifiche, o sociologico-culturali: perché su questo piano, al contrario, affermazioni siffatte sono profondamente scorrette e denotano, come spesso accade nel panorama giuridico, una volontà deliberata di ignorare la profonda dimensione scientifica degli *studi di genere*.

Se di rifiuto del pensiero femminile si può parlare, quindi, si deve essere chiari che questo rifiuto esiste solo nella mente di chi ricusa di recepirlo, perché invece nella dimensione della *vita attiva* del pensiero, esso esiste, da moltissimo tempo, e incessantemente rivendica spazi di libertà, del corpo e della mente.

Il *gender* come categoria del pensiero rappresenta proprio la differenza epistemologica fondativa dell’approccio femminile ai temi della moralità, del conflitto e delle scelte etiche, e si contraddistingue, rispetto al pensiero maschile – che è il pensiero più studiato, in quanto sulla cultura maschile si fonda tradizionalmente tutto il perno della conoscenza umanistica che si ritiene europea: dalla filosofia degli esordi, a quella greca classica, arrivando al sincretismo medievale per poi transitare attraverso l’illuminismo e la rivoluzione scientifica sino al gotha della filosofia tedesca e delle sue re-interpretazioni novecentesche: tutta la struttura della nostra conoscenza passa attraverso autori uomini - per il maggior peso che attribuisce alle esperienze di connessione e di empatia.

Lo ha dimostrato già negli anni ottanta Carol Gilligan, presentando all’opinione pubblica una raccolta di interviste a uomini e donne (poi pubblicata con il titolo *In a different voice* e divenuta un classico dei *women’s studies*) in cui sostanzialmente si chiedeva cosa fosse, per loro, la moralità: ne emergeva chiaramente come dalle donne, più che dagli uomini, la moralità fosse intesa come la spinta a superare i conflitti attraverso modalità euristiche di inclusione e aggregazione, nell’ottica di salvaguardare al meglio le relazioni umane e di non spezzarne i legami; mentre gli uomini erano maggiormente propensi a legare il concetto di moralità a quello di legalità: e quindi ad ancorarla al rispetto se non di singole di norme, quantomeno di principi prefissati a livello astratto, senza porsi – o meglio, ponendosi molto meno - il problema dell’adeguamento di tali principi ai concreti bisogni dell’esistenza; e in linea di massima accettando con maggiore facilità che il rigoroso rispetto dei principi potesse anche comportare il sacrificio delle esistenze e delle relazioni, secondo lo schema della weberiana *etica dei principi* (sino all’estremo del *fiat iustitia et pereat mundus*).

La presa di distanza del pensiero femminile dall' *etica dei principi* non significa d'altra parte che esso si collochi semplicemente sul piano della dicotomica *etica della responsabilità*: giacché essa, sempre nel senso inteso da Weber, implica piuttosto una relativizzazione del principio in base a un rapporto mezzo/fine e alle conseguenze pratiche dell'azione.

Il pensiero femminile esce dal dualismo principio/conseguenza e mezzo/risultato e pretende invece un'etica *della cura*: che metta al primo posto, come principio, mezzo e fine al tempo stesso dell'azione politica, la preservazione e la promozione della interrelazione umana e quindi, sul piano cognitivo, dell'intersoggettività.

Questa è la specificità del soggetto donna e del pensiero femminile; e ne determina quindi le elaborazioni politiche e giuridiche, sempre nel senso del superamento del conflitto mediante la maggiore inclusione possibile dei diritti contrastanti e la salvaguardia delle specificità individuali di ognuna/o.

Proprio la mancanza di attenzione alla specificità del soggetto, e in particolare del soggetto donna, è stata al centro della pungente critica all'intero sistema conoscitivo della filosofia tedesca – che ha poi informato e plasmato gli approcci ermeneutici e analitici successivi – mosso dal celebre saggio di Carla Lonzi, *Sputiamo su Hegel*, del 1974; così come degli interessanti e più recenti tentativi di riconciliazione tra la fenomenologia hegeliana e l'approccio di genere, di cui costituisce il perno l'importantissimo *Soggetti di desiderio*, di Judith Butler: un altro classico degli *studi di genere*.

Si dirà: qui si parla di filosofia, non di diritto; altro errore: perché gli studi di genere, proprio per "l'immanenza alla vita" che reclamano come dato costitutivo e differenziale rispetto all'approccio teoretico di stampo tradizionale, si sono, fin dalla nascita, immediatamente collocati nell'ambito della cultura giuridica forse ancor più che in quella filosofica, almeno nella sua nozione più astrattamente speculativa.

Nei recenti studi di Julia Kristeva sul *genio femminile*, in particolare nella parte dedicata all'opera di Hannah Arendt, si spiega benissimo che ogni concetto introdotto dal pensiero femminile è già un concetto giuridico: perché nasce sempre con la pretesa di un riconoscimento, di protezione e di cura, e richiede quindi, immediatamente, un'espressa opzione giuridica di carattere positivo.

Lo stessa peculiarità del *genio femminile* consiste, secondo Kristeva, nell'anteporre allo studio dell'*essere* come ente primario la frammentazione dell'*esserci* in tutte le vite del *qui e ora*, così come dell'*altrove*, del *prima* (la memoria) e del *dopo* (il futuro); e, come chiaro, dell'*altro* e, diversamente, dell'*altra* da sé.

Questo è già diritto: perché significa inclusione, solidarietà, azioni positive, pari opportunità, protezione dalla violenza e dalle discriminazioni.

Rifiutare l'enorme potenzialità di conoscenze e possibilità che il pensiero di genere schiude a mio avviso significa perdere e un'enorme opportunità, per la mente in generale e per la mente giuridica in particolare.

Ma prendo atto che sono in molti a pensare diversamente.

Certo è che il pensiero giuridico femminile esiste e, anzi, vive di una vita così "nelle cose" e "nelle esistenze" che oggi racchiude - ben più delle articolazioni concettuali che siamo abituati a ripetere - le reali *chance* di capire e incidere su questo tempo e sugli enormi problemi che esso ci pone ogni giorno: oceani di persone che si spostano da un Paese all'altro, l'impotenza del diritto internazionale nel salvare vite umane, la difesa giuridica dell'accoglienza come obbligo costituzionale, la protezione dalla violenza, l'aumento dei femminicidi e dell'odio di genere e la loro trasversalità in culture diversissime, le sfide del diritto antidiscriminatorio.

Frammentazioni continue che sbattono ogni volta l'assolutezza del principio astratto di fronte alla specificità dell'individua e dell'individuo: una specificità che non può certo essere negata o schematizzata in nome della certezza di un diritto che si ostina a voler procedere per categorie neutre e universali; perché sono vite, innumerevoli quanto irripetibili vite; è il diritto che deve inseguirle, proteggerle, curarle; non il contrario.

Valorizzare il pensiero femminile, promuovere una società organizzata in modi e tempi che preveda la cura, le relazioni umane, la sfera affettiva - per riprendere le parole della mozione - rappresenta, a mio avviso, un'urgenza del nostro tempo, storico e giuridico.

Ci si può rifiutare, certo. Ma da cittadini e cittadine di questo tempo, e da magistrati e magistrato di questa Europa, possiamo, forse, provare a dire di sì.

E impegnarci a eliminare quel *soffitto di cristallo* che impedisce alle colleghe, notoriamente ormai più numerose dei colleghi in servizio, di farsi davvero classe dirigente.

Un soffitto spesso e pesante, ma "di cristallo" perché tende a farsi invisibile: non si vedono infatti ragioni obiettive che impediscano direttamente alle donne di concorrere, in misura pari agli uomini, per incarichi direttivi o rappresentativi.

Eppure la statistica della ripartizione di tali incarichi non lascia dubbi: il soffitto non si vede, ma c'è.

E, a dire il vero, non è poi così difficile individuarlo; basta, ad esempio, considerare la disparità dei moduli di congedo genitoriale tra

madre e padre: il congedo di paternità, istituito dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della Legge 28 giugno 2012, n. 92, ammonta, con l'ultima modifica dell'articolo 1, comma 278, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), a soli cinque giorni di congedo obbligatorio e un giorno di congedo facoltativo, rispetto ai cinque mesi obbligatori, prorogabili sino all'anno di vita del bambino, per la madre.

Nel corso del dibattito qualcuno ha osservato che la cura, quando c'è, è una *scelta* e che quindi non può essere posta a base di richieste di correttivi al sistema elettorale.

Io osservo che una *scelta* è tale se contempla un ampio spettro di possibilità: una regolamentazione come quella del congedo genitoriale non lascia alcuna possibilità alternativa: ad esempio quella di dividere equamente l'anno di congedo complessivamente fruibile tra la madre, nei primi sei mesi, e il padre nei successivi.

Non si può fare: o la madre fruisce per intero del congedo oppure, dopo il suo rientro al lavoro, il bambino deve fruire di un'assistenza sussidiaria. La *scelta* dov'è?

E' stato ancora osservato che sarebbe contraddittorio rivendicare al pensiero femminile una maggiore inclinazione alla cura e poi chiedere dei correttivi che assicurino invece un accesso privilegiato a incarichi direttivi e di rappresentanza.

Questo è solo un argomento retorico: perché proprio l'elaborazione di possibili correttivi ai disequilibri sociali – di cui la regolamentazione del congedo genitoriale è solo un esempio – è già un atto di cura della persona: in quanto funzionale a permettere alle donne, e agli uomini, di realizzarsi in eguale misura attraverso la famiglia, la coppia e lo Stato, eliminando la coazione sociale che vuole restringere le donne nel primo settore e spingere gli uomini sul secondo.

Riequilibrare i rapporti sociali significa salvaguardare le relazioni: e diventa, quindi, fine e metodo al tempo stesso del pensiero femminile.